

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2016, n. 1582

Adesione della Regione Puglia al Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) – Approvazione schema di “Convenzione per l’adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali” tra Regione Puglia e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria curata dalla dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale, condivisa dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale, dott. Roberto Venneri, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:

Premesso che

Il processo di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni si accompagna strettamente alla capacità di queste di erogare in modo sempre più efficace e sicuro servizi di qualità nei confronti dei cittadini e delle aziende e che il vero valore nel processo di crescita della Pubblica Amministrazione è dato dalla capacità di tutti gli attori del sistema pubblico di lavorare sinergicamente verso i medesimi obiettivi che devono rispondere ad una stessa strategia di sviluppo.

Considerato che in questo quadro si inserisce un’azione trasversale a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed al settore privato, che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato nel corso del 2016 e che è riconosciuta con il nome di SPID ossia Sistema Pubblico per l’Identità Digitale, che consente a cittadini e imprese di accedere con un unico login (rilasciato da soggetti appositamente accreditati, denominati Gestori di identità digitale) a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti, al fine di promuovere in modo concreto la diffusione di servizi online e renderli più fruibili a cittadini e imprese, grazie alla disponibilità di un unico canale di accesso.

Nel modello strategico per l’Information & Communication Technologies (ICT) della PA disegnato da Agid (e lo si legge anche nella recente circolare n.2 del 24 Giugno 2016 di Agid *“Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del ‘Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione’ previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 513 e segg. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”*), SPID costituisce una colonna portante, facendo parte della categoria *“Infrastrutture immateriali”* (al pari di altre azioni basilari quali fatturazione elettronica, pagamenti elettronici e l’Anagrafe Nazionale della popolazione residente) che costituiscono una leva strategica fondamentale per lo sviluppo di un ecosistema digitale che dia impulso alla crescita economica e sociale del Paese.

Vista la normativa di riferimento e, più dettagliatamente, l’art.64 del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) che prevede che *“per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese”*;

Visto il D.P.C.M. 24/10/14 *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”* (pubblicato in GU n.285 del 9.12.2014), ed in particolare:

- l’art. 14 *“Adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi”* che stabilisce che nel rispetto dell’art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione informatica degli utenti attraverso l’uso dello SPID; ed inoltre che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma

- 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accredimento del primo gestore dell'identità digitale;
- l'art. 4 che prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, chiamata svolgere l'attività:
 - di gestione dell'accredimento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - di cura dell'aggiornamento del Registro SPID e di vigilanza sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - di stipula di apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.
 - l'art. 13, comma 1, che stabilisce che i fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito di regolamenti attuativi di cui all'art. 4;
 - l'art. 14, comma 1, che stabilisce che nel rispetto dell'art. 64, comma 2 del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID;
 - l'art. 14, comma 2, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accredimento del primo gestore dell'identità digitale;

Preso atto che con determinazioni del DG dell'AgID n. 178, 179 e 180 del 18/12/2015 sono state accolte le domande di accreditamento dei primi gestori dell'identità digitale, successivamente autorizzati all'uso dei sistemi di autorizzazione informatica ex Art. 6, c. 2 del DPCM 24 ottobre 2015 con determinazioni del DG dell'AgID n. 50, 52 e 53 del 11/03/2016;

Ricordato che

- al fine di rendere possibile l'adesione a SPID da parte dell'Amministrazione Regionale, il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione con A.D. n. 636 del 19.12.2014 ha affidato ad Innovapuglia s.p.a. l'incarico per l'attuazione del progetto "Sistema pubblico di Identità digitale e cooperazione", Azione 1.5.3 (Sviluppo di servizi, contenuti e portali regionali) del POC Puglia;
- InnovaPuglia S.p.A. a giugno 2016, dopo aver ottenuto l'accesso ai sistemi di test da parte dei gestori di identità dello SPID, ha realizzato un sistema di discovery e relative configurazioni per facilitare e razionalizzare l'integrazione in SPID dei sistemi e dei portali regionali;

Valutato di dover adottare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Sistema Pubblico per l'Identità Digitale, quale strumento ulteriore di accesso ai servizi online erogati dalla Regione Puglia, con una prima sperimentazione per i servizi erogati dal Portale della Salute, salvo completare il dispiegamento del sistema SPID per ogni servizio on line erogato dall'Amministrazione;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali tra Regione Puglia e l'Agenzia per l'Italia Digitale (**Allegato A**);

Il V. Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- di approvare lo schema di “Convenzione per l’adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali” tra Regione Puglia e l’Agenzia per l’Italia Digitale (**Allegato A**), al fine di aderire al Sistema Pubblico per le Identità Digitali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 64 del CAD e dall’art. 14 del D.P.C.M. 24.10.2014;
- di delegare alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente il Segretario della Presidenza della Giunta Regionale, che provvederà all’individuazione del referente SPID per la Regione Puglia di cui all’art. 6 della Convenzione suddetta;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

Il <giorno> del mese di <mese> dell'anno <anno>

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "AgID"), codice fiscale n. 97735020584, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio Samaritani, nato a Torino il 08/10/1963, con sede in Roma alla Via Liszt 21,

e

L'amministrazione <denominazione> (di seguito Amministrazione), con sede in <indirizzo sede>, codice fiscale / partita IVA <CF | P.IVA>, codice di iscrizione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (I.P.A.) <codice IPA>, nella persona del legale rappresentante <ruolo>, <nominativo>,

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 64 del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID");
- b) l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che "Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies";



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

c) l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;*
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”;*

d) nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”* (di seguito DPCM);

e) il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

f) l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata svolgere le seguenti attività:

- gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

- cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.
- g) l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che *"I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4"*;
- h) l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che *"nel rispetto dell'art. 64, comma 2 del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID"*;
- i) l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale"*;
- j) l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati"*;
- k) l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: *"il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito"*;
- l) l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che *"i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita"*;



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

m) con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, DPCM, tra i quali rientrano:

- le regole tecniche e delle modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- le modalità di accreditamento dei soggetti SPID;
- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e <denominazione> (di seguito "Amministrazione") nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitali (SPID) per l'espletamento da parte dell'Amministrazione di tutte le attività necessarie per l'adesione a SPID.
2. Sottoscrivendo il presente atto, l'Amministrazione si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.
3. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, AgID dispone l'iscrizione dell'Amministrazione nell'apposito registro di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.

Art. 2 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:
 - a) a comunicare ad AgID l'elenco dei servizi qualificati erogati in rete attivi anche nel formato *metadata* specificato nei Regolamenti attuativi del sistema SPID adottati dall'Agenzia; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

- dell'Amministrazione alla URL <URL della pagina di pubblicazione>;
- b) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nell'elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;
 - c) inviare ad AgID una sintetica nota che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del DPCM e dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento AgID sulle modalità attuative, fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi (identificativi, non identificativi e qualificati) richiesti per ciascuno dei servizi erogati;
 - d) a porre in essere ogni attività strumentale all'adesione allo SPID e connessa al corretto accesso al Registro, nel rispetto delle modalità definite da AGID in conformità al Regolamento recante le regole tecniche.
 - e) a rispettare quanto specificato nell'Appendice D2 del Regolamento sulle modalità attuative con riferimento all'accesso ai medesimi servizi qualificati erogati in rete e all'Appendice E del medesimo Regolamento inerente l'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
 - f) a comunicare tempestivamente all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso al sistema di autenticazione fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto - al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale, anche in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, riguardante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
 - g) a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

- concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'amministrazione si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;
- h) a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei regolamenti AgID;
 - i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;
 - j) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architettonici secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;
 - k) ad assistere l'utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso dell'autenticazione (help desk di primo livello), facendosi carico, se necessario, di sentire il gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (help desk di secondo livello).
2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:
- a) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti che possono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici, che possono essere resi pubblici in forma aggregata. AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali outlier statistici generati durante le fasi di analisi;
 - b) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

Art. 3 – Compiti dell’Agenzia per l’Italia Digitale

1. L'AgID cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

- a) gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
- b) stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni ed i privati in qualità di fornitori di servizi qualificati erogati in rete;
- c) curare l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
- d) stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

2. AgID nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:

- a) pubblica statistiche e dati aggregati sullo SPID;
- b) riceve da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM le segnalazioni di malfunzionamenti o incidenti di sicurezza;
- c) trasmette ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione rilevante per la propria attività;
- d) valuta l'applicazione di quanto previsto dai Regolamenti AgID, promuovendo la soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;
- e) segnala all'Amministrazione le eventuali difformità riscontrate;
- i) promuove l'adozione di criteri per rendere omogenei e congruenti a livello nazionale l'uso dei livelli di credenziali;



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

m) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro.

Art. 4 – Trattamento dei dati

1. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art. 64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.

Art. 5 – Durata, modifiche e integrazioni

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dell'AgID, e non può essere oggetto di rinnovo tacito.

2. La presente convenzione è unica per tutti le Amministrazioni. Modifiche e/o integrazioni saranno possibili, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in presenza di accordo delle parti oltre che in tutti i casi sia necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.

Art. 6 – Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Sia l'AgID che l'Amministrazione nominano un proprio Referente che vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione.

2. AgID nomina quale proprio referente Francesco Tortorelli, recapito pec protocollo@pec.agid.gov.it, mentre l'Amministrazione nomina quale proprio referente <nome referente Amministrazione >, recapito pec <indirizzo PEC Amministrazione>.

3. Le parti delegano i rispettivi "Referenti SPID" ad eseguire e ricevere ogni comunicazione conseguente alla stipula della presente convenzione e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

recapiti dei referenti.

Art. 7 – Inadempimento e risoluzione della Convenzione

1. Quando nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti dell'Amministrazione degli obblighi assunti con la presente Convenzione nonché degli altri obblighi in capo ai fornitori di servizi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID, AgID invia una contestazione, prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti.
2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento dell'Amministrazione alle prescrizioni richieste, AgID nel termine assegnato ha diritto di dichiarare risolta ipso jure la presente convenzione.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione cessi la propria attività di erogazione di servizi qualificati la presente convenzione è risolta ipso jure.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a far data dalla data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante p.t. dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Firmato digitalmente da AgID

Dott. Antonio Samaritani

Firmato digitalmente da ...

<nome legale rappresentante>



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Logo Amministrazione